

TI_GERICHTE 33.2020.19 vom 22. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2020.19

FR: TI_GERICHTE 33.2020.19 du 22 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 33.2020.19 del 22 marzo 2021

Regeste

Perizia dell'Ufficio stima degli immobili è chiara e dettagliata. Investimento finanziario non costituisce di regola una rinuncia, ma solo se è un investimento rischioso. Qui diminuzione di capitali non sembra riconducibile a operazioni bancarie rischiose, ma a un consumo di sostanza da accertare

Erwägungen

E. 1

LPC ; SVR 2010 EL Nr. 7, 9C_724/2009 consid. 3.2.3.1 e 3.2.3.2). In particolare, in caso di diminuzione straordinaria del patrimonio, deve dimostrare o far valere e, per quanto possibile, provare anche quei fatti che escludono una rinuncia patrimoniale (cfr. DTF 121 V 204 consid. 4b in fine; anche ZAK 1989 p. 408, P 11/88 consid. 3b). Ribadendo questo principio, nella STF 9C_274/2019 del 17 luglio 2019 consid.

E. 3

l'Alta Corte ha precisato che in simili casi il richiedente le PC deve far valere e, per quanto possibile, anche comprovare quei fatti che con verosimiglianza preponderante escludono una rinuncia di sostanza (" Bei Vorliegen einer ausser-ordentlichen Abnahme des Vermögens hat die EL-ansprechende Person im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht bei der Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG i.V.m. Art. 2 ATSG und Art. 1 Abs. 1 ELG; BGE 121 V 204 E. 6c S. 210) darzutun bzw. diejenigen Tatsachen zu behaupten und soweit möglich auch zu belegen, die überwiegend wahrscheinlich einen Vermögensverzicht ausschliessen ."). 2.11. Nell'evenienza concreta, preso atto che nella domanda di PC l'interessato ha indicato che l'8 maggio 2007 ha venduto per Fr. 380'000.- il fondo su cui esercitava l'attività di garagista (doc. VII/1) e che nel 2014 erano insorte delle discussioni con l'istituto bancario presso cui egli aveva depositato i suoi averi pretendendo un risarcimento per una presunta responsabilità della banca nella diminuzione del suo patrimonio (doc. VII/1), la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di comprovare il consumo di capitale passato da Fr. 405'287.- nel 2011 a Fr. 10'347,11 nel 2018 (doc. VII/3). Dagli atti risulta che il 16 aprile 2019 (doc. VII/4) l'interessato ha consegnato all'amministrazione 5 classatori con tutte le ricevute delle spese effettuate dal 2011 fino a quel momento, dei documenti ritenuti dalla Cassa non v'è tuttavia traccia nell'incarto prodotto dalla Cassa al Tribunale. Il 3 giugno 2019 (doc. VII/7) la Cassa di compensazione ha ritenuto nella sua decisione di rifiuto delle prestazioni complementari una rinuncia di sostanza di Fr. 92'500.-. A seguito dell'opposizione dell'assicurato, il 13 settembre 2019 (doc. VII/12) l'amministrazione gli ha chiesto di produrre i documenti bancari dai quali si potesse rilevare la somma di capitale investito e l'inventario bancario relativo all'andamento degli investimenti negli anni con saldo finale. Un mese dopo (doc. VII/12), il ricorrente ha fornito gli estratti fiscali dal 2007 al 2015, l'attestato degli interessi

e del capitale dal 2015 al 2018 e la situazione patrimoniale al 2 ottobre 2019. È sulla base di queste attestazioni bancarie che la Cassa di compensazione, paragonando il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dal 2007 al 2017, ha allestito la tabella riportata nella decisione su opposizione con cui ha calcolato la differenza di capitali per ogni anno e dalla quale ha concluso che nel periodo 2012-2014 è avvenuta una grossa perdita di denaro quantificata in Fr. 181'371,09 e qualificata come rinuncia di sostanza. 2.12. La documentazione bancaria su cui si è fondata la Cassa per determinare il consumo non è, come tale, adeguata alla luce della giurisprudenza esposta. Non sono di rilevanza i saldi in essere annualmente quanto, piuttosto, gli investimenti eseguiti, la loro natura, le qualità dei debitori, la solvibilità degli stessi, le garanzie offerte, le possibilità di disinvestimento e quelle di salvataggio dei capitali a fronte delle cospicue diminuzioni degli averi sono palesate con le attestazioni agli atti e ciò nel tempo. La documentazione acquisita, comunque, poca e di natura fiscale, indica comunque già che la situazione patrimoniale del ricorrente non si presenta come illustrato dall'amministrazione. Nei primi anni, 2007-2010, la diminuzione della sostanza investita è dovuta principalmente alla fluttuazione del corso del cambio delle monete straniere con cui l'assicurato ha operato investendo in prestiti fiduciari a termine fisso. Dal 2010, eccettuata ancora una parentesi di prestiti fiduciari all'istituto bancario stesso, il patrimonio dell'insorgente è stato investito solo in obbligazioni in valute estere (dollari americani, dollari australiani, euro) e in un fondo azionario in franchi svizzeri della medesima banca. I titoli obbligazionari sono rimasti gli stessi dal 2010 al 2011 e, anche in tal caso, la diminuzione di sostanza di Fr. 17'161,56 è dovuta sia al corso dei cambi delle valute estere, sia al rimborso, il 28 ottobre 2011, di un'obbligazione in dollari australiani il cui relativo incasso sarebbe per lo più confluito nel conto di investimento in franchi, essendo aumentato di conseguenza. Per contro, i conti correnti in euro, in dollari australiani e in dollari americani sono diminuiti il primo di un migliaio di franchi, mentre gli altri due di 4 rispettivamente di 3 mila franchi circa. Il passaggio dall'anno 2011 al 2012 presenta, secondo la Cassa, una consistente perdita di capitali (Fr. 88'879,75). La spiegazione di questa straordinaria riduzione del patrimonio non sembra tuttavia da ricondurre ad un investimento rischioso attuato dal ricorrente, ma ad un consumo di sostanza che deve essere giustificato dall'assicurato in virtù del suo obbligo di collaborare previsto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA per non essere considerato, come visto, una rinuncia di sostanza. In effetti, la riduzione di capitale da Fr. 278'977,41 presenti al 31 dicembre 2011 a Fr. 190'097,66 al 31 dicembre 2012, è dovuta alla vendita di due titoli obbligazionari il 30 gennaio 2012. Il controvalore, di circa Fr. 34'000.- per la prima e di circa Fr. 28'500.- per la seconda obbligazione, non risulta essere stato accreditato sui conti correnti e/o investimento dell'assicurato. Inoltre, il conto d'investimento in franchi che al 31 dicembre 2011 disponeva di un saldo di Fr. 30'550,21, un anno dopo presentava un saldo positivo di Fr. 4'699,96. La somma di questi importi dà grosso modo proprio la cifra che la Cassa di compensazione ha ritenuto essere stata persa per degli investimenti a rischio. La diminuzione del capitale complessivo dell'assicurato è inoltre poi dovuta alle note fluttuazioni del corso dei cambi delle valute estere. Anche nel 2013 l'assicurato ha venduto dei titoli obbligazionari. Il 22 gennaio 2013 è stata chiusa una posizione di \$ 35'000.- (pari a circa Fr. 31'000.-) e il 19 novembre 2013 sono state rimborsate altre obbligazioni di \$ 35'000.- e di \$ 34'000.- (poco più di Fr. 30'000.-). Il conto corrente in dollari è aumentato a fine anno da \$ 688,26 nel 2012 a \$ 36'048,75 nel 2013 e il conto investimento in franchi da Fr. 4'699,96 a Fr. 12'933,04. Tra il 2012 e il 2013 la Cassa ha calcolato un ammanco di Fr. 58'156,27. In realtà, la vendita di un'obbligazione è confluita per intero nel conto in dollari,

mentre un'altra sembrerebbe essere stata accreditata almeno in parte sul conto in franchi, che al 31 dicembre 2013 risulta essere aumentato di circa Fr. 8'000.-. Ne deriva quindi una differenza di capitale più o meno di Fr. 53'000.- (Fr. 31'000 + Fr. 30'000 - Fr. 8'000) che, accompagnata dai cambi valutari, corrisponde alla diminuzione individuata dalla Cassa di compensazione, la cui natura di perdita di capitale investito sembra dubbia. Anche in tale evenienza va dunque accertata la destinazione dei capitali derivanti dalla vendita dei titoli obbligazionari, compito che spetta all'amministrazione, a cui gli atti vanno rinviati, con l'aiuto del ricorrente che è tenuto a collaborare. Nell'analizzare l'ultimo anno, il 2014, per il quale la Cassa ha ritenuto esservi una rinuncia di sostanza a causa di investimenti a rischio compiuti dall'assicurato, va osservato che sono stati rimborsati due altri titoli obbligazionari, uno il 10 ottobre 2014 di € 30'000.- e l'altro il 7 novembre 2014 di € 25'000.-. Il conto corrente in euro è passato da € 1'275,05 a € 53'033,03. Inoltre, il 10 febbraio 2014 sono state rimborsate anche le quote del fondo azionario in franchi, il cui controvalore, al 31 dicembre 2013, era di Fr. 16'655.-. Il conto d'investimento in franchi, che a 31 dicembre 2013 aveva un saldo di Fr. 12'933,04, un anno dopo presentava un attivo di Fr. 9,12 malgrado la vendita dei fondi azionari. La differenza fra i due anni risiede dunque essenzialmente nell'azzeramento del conto d'investimento in franchi e nel prelevamento del rimborso dei fondi azionari, per un totale di circa Fr. 30'000.-. L'andamento dei cambi di valuta ha portato a una diminuzione di capitale totale di Fr. 34'335,07 a fine anno 2014, quando il ricorrente deteneva capitali soltanto sui conti correnti in dollari e in euro e d'investimento in franchi. Non v'erano invece più soldi investiti. Anche nei successivi anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 gli averi dell'assicurato consistevano soltanto in depositi sui conti e nessun investimento obbligazionario e/o azionario è più stato effettuato. La diminuzione dei capitali, all'incirca di Fr. 20'000.- all'anno, non sembra riconducibile a operazioni bancarie azzardate o ad una rinuncia di sostanza dovuta a errati e/o rischiosi investimenti a cui l'insorgente non avrebbe prestato la dovuta attenzione, ma sembra dovuta a un consumo di sostanza. Alla luce di questi rilievi, fondati sulla scarsa documentazione agli atti, occorre concludere che la decisione della Cassa va annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché, ottenuta la documentazione utile di natura bancaria, accerti il flusso di capitali prelevati o usciti dai conti bancari e la loro sorte nell'ottica di un giustificato, o meno, consumo. D'altra parte la Cassa verificherà puntualmente, in caso di effettivo accertamento di perdita su investimenti, se sussistono gli estremi dell'eccezione giurisprudenziale esposta, per riprendere detti valori alla luce dell'azzardo assunto dall'investitore. 2.13. Visto quanto esposto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per procedere alle opportune verifiche di carattere economico indicate nel considerando precedente. Ritenuto che la valutazione degli immobili è invece chiarita e va perciò confermato il valore venale fissato dall'Ufficio stima in Fr. 212'500.-. Sebbene parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinato da un legale, al ricorrente non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.